



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 165 del 27/11/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 4 novembre 2014, n. 348

D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. - Procedura di V.I.A. relativa alla realizzazione di un impianto eolico nel Comune di Lucera (FG), in località "Sequestro e Saggese", e San Severo (FG) (opere connesse) costituito da n. 19 aerogeneratori per una potenza complessiva di 57 MW. Proponente: Alerion Servizi Tecnici e Sviluppo s.r.l. (già Alerion Energie Rinnovabili s.r.l.).

L'anno 2014 addì 4 del mese di novembre in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria amministrativa espletata dall'Ufficio, dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato regionale per la V.I.A. (Regolamento Regionale 10/2011, art.1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4) e delle risultanze della conferenza di servizi del 24.09.2014, ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

con nota del 28.06.2013, acquisita al prot. n. AOO_089_6446 del 01.07.2013 del Servizio Ecologia, la società proponente presentava formale istanza di Valutazione di Impatto Ambientale relativa alla proposta progettuale in oggetto;

con nota prot. n. AOO_089_6676 del 08.07.2013 il Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS richiedeva alla società proponente documentazione integrativa;

Con nota del 22.07.2013, acquisita al prot. n. AOO_089_7729 del Servizio Ecologia, la società proponente riscontrava la nota prot. n. 6676/2013 dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS;

con nota prot. n. AOO_089_7955 del 07.08.2013 il Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, verificata la completezza formale della documentazione allegata all'istanza di VIA, richiedeva alle Amministrazioni /Enti interessate l'espressione del proprio parere di competenza nell'ambito del procedimento di VIA in oggetto;

con nota del 11.09.2013, acquisita al prot. n. AOO_089_8994 del 26.09.2013 del Servizio Ecologia, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, richiedeva alla società proponente documentazione integrativa (nota proprio prot. n. 12789/2013);

con nota del 20.09.2013, acquisita al prot. n. AOO-089-9300 del 03.10.2013 del Servizio Ecologia, la società proponente inviava la documentazione integrativa richiesta dalla SBAP (nota proprio prot. n. 12789/2013);

con nota del 25.09.2013, acquisita al prot. n. AOO_089_9323 del 04.10.2013 del Servizio Ecologia, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia comunicava che avrebbe rimesso le valutazioni di propria competenza alla Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia ai sensi del DPR n. 233/2007;

con nota del 11.10.2013, acquisita al prot. n. AOO_089_10029 del 25.10.2013 del Servizio Ecologia, il

Comune di San Severo inviava il proprio parere di competenza;
con nota del 24.10.2013, acquisita al prot. n. AOO_089_10518 del 12.11.2013 del Servizio Ecologia, l'AdB Puglia richiedeva alla società proponente documentazione integrativa (nota proprio prot. n. 13987/2013);
con nota del 28.10.2013, acquisita al prot. n. AOO_089_10413 del 08.11.2013 del Servizio Ecologia, la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia richiedeva alla società proponente documentazione integrativa (nota proprio prot. n. 12305/2013);
con nota del 28.10.2013, acquisita al prot. n. AOO_089_10515 del 12.11.2013 del Servizio Ecologia, la società proponente sollecitava l'Autorità competente per la VIA alla pronuncia del giudizio di compatibilità ambientale relativo alla proposta progettuale in oggetto;
con nota del 12.11.2013, acquisita al prot. n. AOO_089_11774 del 13.12.2013 del Servizio Ecologia, la società proponente riscontrava la richiesta di documentazione integrativa della SBA (nota proprio prot. n. 12305/2013);
con nota del 23.01.2014, acquisita al prot. n. AOO_089_1208 del 04.02.2014 del Servizio Ecologia, la società proponente riscontrava la richiesta di documentazione integrativa dell'AdB Puglia (nota proprio prot. n. 13987/2013);
con nota del 17.04.2014, acquisita al prot. n. AOO_089_4565 del 14.05.2014 del Servizio Ecologia, la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia comunicava che avrebbe rimesso le valutazioni di propria competenza alla Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia ai sensi del DPR n. 233/2007;
con nota del 24.10.2013, acquisita al prot. n. AOO_089_10518 del 12.11.2013 del Servizio Ecologia, l'AdB Puglia inviava il proprio parere di competenza;
con nota acquisita al prot. n. 6919 del 23.07.2014 del Servizio Ecologia, il Comitato regionale per la VIA inviava il proprio parere espresso nella seduta del 22.07.2014;
Considerato che:
con nota prot. n. AOO_089_7420 del 07.08.2014 il Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS indiceva per il giorno 24.09.2014 una conferenza di servizi al fine di prendere atto del parere del Comitato regionale per la V.I.A. espresso nella seduta del 22.07.2014 ed acquisito al prot. AOO_089_6919 del 23.07.2014 del Servizio Ecologia; alla nota di convocazione della conferenza venivano allegati i pareri delle Amministrazioni/Enti interessate pervenuti nell'ambito del procedimento di V.I.A.;

nella succitata conferenza sono stati acquisiti i seguenti pareri, di cui al verbale della stessa:

- nota inviata via P.E.C in data 08.09.2014, acquisita al prot. n. AOO_089_8259 del 23.09.2014 del Servizio Ecologia dalla società Alerion ST e S S.r.l. con la quale trasmetteva le proprie osservazioni al parere del Comitato regionale per la VIA;
- nota inviata via P.E.C in data 22.09.2014, acquisita al prot. n. AOO_089_8312 del 24.09.2014 dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia con la quale comunicava di aver rimesso le valutazioni di propria competenza alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia con nota proprio prot. n. 13509 del 25.09.2013.
- nota inviata via PEC in data 22.09.2014, acquisita al prot. n. AOO_089_8305 del 24.09.2014 del Servizio Ecologia, con la quale l'AdB puglia confermava il proprio parere di competenza espresso con nota prot. n. 7587 del 18.06.2014;
- nota inviata via PEC in data 23.09.2014, acquisita al prot. n. AOO_089_8306 del Servizio Ecologia, con la quale il Comune di Lucera inviava il proprio parere di competenza;
- nota inviata via PEC in data 23.09.2014, acquisita al prot. n. 8310 del 24.09.2014 del Servizio ecologia, con la quale la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia comunicava di assumere e condividere le valutazioni redatte dalla Soprintendenza BAP-Bari con le relative osservazioni (prot. n. 13510 del 25.09.2014) e della Soprintendenza per i beni Archeologici della Puglia

(prot. n. 4832 del 16.09.2014).

- nota inviata via PEC in data 24.09.2014, acquisita al prot. n. AOO_089_8349 del 24.09.2014 del Servizio Ecologia, con la quale il servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica esprimeva il proprio parere di competenza.

Rilevato che:

il Comitato regionale per la V.I.A., valutata la documentazione trasmessa dal proponente, nelle proprie conclusioni del parere espresso nella seduta del 20.05.2014 esprimeva [...] parere non favorevole alla realizzazione dell'impianto di produzione di energia da fonte eolica pari a 57 MW nel Comune di Lucera (FG), nella località "Contrada Sequestro-Saggese" proposto dalla società Alerion Servizi tecnici e Sviluppo S.r.l., ritenendo che con la sua realizzazione possano essere compromessi in maniera irreversibile gli aspetti caratteristici e singolari del territorio, non solo dal punto di vista della componente paesaggistica e della visuale panoramica, ma anche per le interferenze dirette ed indirette sulle restanti componenti ambientali, più o meno interessate dalla realizzazione dell'intervento.

La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, nel proprio parere di competenza (nota proroiprot. n. 9793/2014) trasmesso in conferenza di servizi del 24.09.2014, comunicava di assumere e condividere integralmente le valutazioni redatte dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, barlette-Andria-Trani e foggia, con le relative osservazioni, e della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia. In particolare la Soprintendenza BAP-Bari (nota proprio prot. n. 13510 del 25.09.2014) ritiene che [...] la realizzazione dell'impianto proposto risulta fortemente lesivo dei valori paesaggistici dell'area interessata dalla presenza di alcuni impianti eolici. Infatti, come dimostrano anche la fotosimulazioni presentate dalla Società proponente, il progetto interessa un'area già in parte occupata da strutture Analoghe, con un grave effetto cumulativo per co-visibilità sia in combinazione sia in successione, nonché sequenziale lungo i principali percorsi, compromettendo i valori paesaggistici locali, che necessiterebbero, invece, di interventi mirati al restauro secondo i principi espressi dalla Convenzione Europea sul Paesaggio. [...] Tenendo presente tutte le succitate problematiche emerse nella valutazione del progetto, si ritiene che lo stesso non sia compatibile con la tutela paesaggistica. La Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, inoltre, [...] ritiene che il progetto non sia compatibile con la tutela dei beni archeologici (nota proprio prot. n. 4832 del 16.04.2014).

Il Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, nell'esprimere il proprio parere di competenza, trasmesso in conferenza di servizi del 24.09.2014, comunicava che [...] valutando l'impianto nella sua complessità di relazioni con l'ambito territoriale in cui si inserisce e attraverso l'interferenza dei vincoli esistenti con le singole parti dello stesso, questo Servizio ritiene di non poter esprimere parere favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P alla realizzazione dell'impianto eolico proposto in quanto lo stesso non appare compatibile con la qualificazione paesaggistica del sito.

le osservazioni trasmesse dal proponente, in occasione della Conferenza di Servizi indetta per il giorno 24.09.2014, non contengono elementi di approfondimento sufficienti a superare le criticità espresse dal Comitato VIA;

Considerato che:

con nota prot. n. AOO_089_8949 del 09.10.2014, il Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e ss. mm. ii., comunicava alla società proponente che, viste le risultanze della conferenza di servizi del 24.09.2014, sussistono motivi ostativi alla conclusione favorevole del procedimento di V.I.A. relativo alla proposta progettuale in valutazione. Invitava, altresì, la società proponente a trasmettere le proprie osservazioni nel termine di dieci giorni consecutivi dal ricevimento del preavviso di rigetto. Comunicava, inoltre, che in difetto di queste ultime, avrebbe provveduto all'emanazione del provvedimento definitivo sulla base della

documentazione già in atti;

Rilevato che:

le osservazioni trasmesse dalla società proponente con nota del 23.10.2014, acquisita al prot. n. AOO_089_9971 del 29.10.2014 del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/1990 e ss. mm. ii., non contengono approfondimenti talida superare le criticità già emerse in conferenza di servizi (cfr. pareri della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia e Servizio Assetto del Territorio);

TUTTO CIO' PREMESSO,

ACQUISITO il parere non favorevole alla realizzazione dell'opera reso dal Comitato Regionale per la V.I.A. ai sensi dell'art. 2 del R.R n. 10/2011 nella seduta del 22.07.2014 che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO delle risultanze della Conferenza di Servizi del 29.09.2014;

CONSIDERATO che, a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell'art.10-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. (nota prot. n. 8949/2014), le osservazioni trasmesse dalla società proponente non contengono approfondimenti tali da superare le criticità già emerse in conferenza di servizi del 24.09.2014;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere alla conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 13 c.1 della l.r. n. 11/2001 e ss.mm.ii. e dell'art. 26 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss. mm. ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. n. 161 del 22 febbraio 2008, con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTA la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 1099 del 16/05/2011 con la quale è stato approvato il Reg. Regionale n. 10 e pubblicato sul BURP n. 79 del 20/05/2011;

Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss.mm.ii.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

- di esprimere, in conformità al parere non favorevole reso dal Comitato regionale per la VIA e alle risultanze della conferenza di servizi del 24.09.2014, giudizio di compatibilità ambientale negativo per l'impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Lucera, in località "Sequestro-Saggese" costituito da n. 19 aerogeneratori per una potenza complessiva di 57 MW. Proponente: Alerion Servizi Tecnici e Sviluppo S.r.l. con sede legale in Via Durini 18 - 20122 Milano;

- di notificare il presente provvedimento alla società proponente a cura del Servizio Ecologia;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica, al Servizio Assetto del Territorio, alla Provincia di Foggia, al Comune di Lucera e San Severo, all'Autorità di Bacino della Puglia, all'ARPA Puglia e alla Direzione Regione per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Puglia ed in particolare sul "Portale Ambientale" dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 c.4 della L. 241/90 e ss. mm. ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica del presente provvedimento, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli